

Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro

Regolamento aziendale di attuazione dell’articolo 1 del Decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 in materia di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 (*Green Pass*)

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

La presente regolamentazione definisce, in attuazione dell’articolo 9 quinquies D.L. n.52/2021 introdotto dall’art.1, comma 5, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 nonché delle Linee Guida di cui al DPCM 12/10/2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche in ordine al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green Pass) da parte del personale dipendente e assimilato dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (di seguito, per brevità, AOPC).

Articolo 2 – Certificazione verde COVID-19 (*Green Pass*)

Le certificazioni verdi COVID-19, di seguito *Green Pass*, sono quelle contemplate dall’art.9 comma 2 DL n.52/2021 conv. legge n.87/2021 e sono volte a comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Articolo 3 – Accesso al luogo di lavoro

L’accesso al luogo di lavoro nei locali dell’AOPC è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde COVID-19, fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento.

Il possesso della certificazione verde, comunque, non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita, a prescindere dall’evento che l’ha generata, anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente, ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato; è, pertanto, un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo, a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall’Azienda.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’AOPC - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’AOPC.

Articolo 4 – Categorie di soggetti obbligati

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, sono obbligati al possesso ed all'esibizione del Green Pass:

- a) tutti i dipendenti dell'AOPC;
- b) tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'AOPC, quali medici in formazione specialistica, studenti che svolgono attività professionalizzanti presso le strutture assistenziali dell'AOPC e tirocinanti autorizzati secondo le procedure aziendali.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, oltre ai dipendenti dell'AOPC sono soggetti all'obbligo di *green pass* anche:

- i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione;
- il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture;
- il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine);
- il personale chiamato, anche occasionalmente, per lo svolgimento di attività straordinarie;
- i consulenti e collaboratori;
- i tirocinanti nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione;
- i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, anche se destinata ai dipendenti.

In estrema sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali debbano fruire dell'erogazione di un servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Articolo 5 – Soggetti esenti

L'obbligo di possesso del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – **previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'AOPC** – dovrà esibire idonea certificazione rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni dovranno **obbligatoriamente** contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “**soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2**”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “**certificazione valida fino al _____**”;
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non potranno contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Non saranno ritenuti idonei le certificazioni che non presentino tutti i requisiti richiesti.

Articolo 6 – Modalità di verifica del green pass e soggetti delegati

La verifica del possesso del Green Pass è eseguita, anche a campione, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e dall’art.3 D.L. n.127/2021, per il tramite del personale appositamente delegato dal Commissario Straordinario dell’AOPC/Datore di Lavoro.

Sono delegati all’effettuazione dei controlli i soggetti sotto indicati:

- **Direttori/Responsabili di Struttura – Coordinatori Infermieristici/Tecnici:** relativamente a tutto il personale e assimilati afferenti alle rispettive Strutture;
- **Direttori di Dipartimento:** relativamente ai Direttori delle SOC, Responsabili delle SOD e Responsabili Funzioni Infermieristiche/Tecniche a loro afferenti;
- **Responsabili Funzioni Infermieristiche/Tecniche Dipartimentali:** relativamente ai Coordinatori Infermieristici/Tecnici a loro afferenti;
- **Direzione Medica di Presidio:** relativamente a tutto il personale afferente alla DMP (compreso archivio), personale delle Ditte Esternalizzate, Direttori di Dipartimento, personale afferente al servizio ALPI, personale afferente al CED;
- **Responsabile Ufficio Amministrativo di Presidio:** relativamente al personale afferente all’UAP, personale afferente al Centralino, personale del Servizio Guardie Giurate/Portineria, personale afferente all’URP;
- **Dirigente Area Tecnica:** relativamente a tutto il personale afferente all’Area Tecnica, personale delle Ditte esternalizzate di manutenzione varia e delle ditte effettuanti lavori di ristrutturazione o altri lavori all’interno dell’area ospedaliera;
- **Responsabile Servizio Antincendio:** relativamente a tutto il personale afferente al Servizio antincendio;
- **Personale addetto ai Check-Point:** relativamente a tutte le persone che a vario titolo effettuano attività all’interno del Presidio “Pugliese” (consulenti, informatori, tirocinanti, volontari, specialists, personale di altre ditte etc.);
- **Direttori/Dirigenti Responsabili/Posizioni Organizzative delle Strutture Amministrative:** relativamente al personale assegnato a ciascun ufficio amministrativo di rispettiva competenza.

Le verifiche dovranno essere annotate in apposito **registro** contenente le generalità del soggetto controllato e la data del controllo effettuato.

Le verifiche dovranno essere effettuate giornalmente nella misura di almeno il 20% del personale in servizio, in maniera omogenea e con un criterio di rotazione, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Rimane nella facoltà della direzione aziendale effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

Articolo 7 – Esito negativo dell'accertamento

Ove la verifica del green pass abbia esito negativo ovvero il soggetto controllato non sia in possesso della certificazione verde il personale delegato al controllo dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

In caso di accertamento svolto all'accesso della struttura (Check Point), il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il soggetto preposto al controllo comunicherà con immediatezza alla Direzione Medica di Presidio - che a sua volta ne informerà l'Area Risorse Umane - il nominativo del dipendente a cui non è stato consentito l'accesso e darà avvio anche alla procedura disciplinare.

Nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, il Direttore/Dirigente/Coordinatore infermieristico o tecnico/Posizione Organizzativa che avrà svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare alla competente Area Risorse Umane l'inizio dell'assenza ingiustificata. In questo caso, inoltre, il Direttore/Dirigente Responsabile è tenuto ad avviare anche la procedura disciplinare.

Non sarà consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura

Articolo 8 – Effetti dell'accertamento negativo

Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, sarà considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

L'Area Risorse Umane verificherà che le assenze dal servizio non siano dovute ad altro motivo legittimo, tempestivamente comunicato dall'interessato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva. Il dirigente dell'Area Risorse Umane dovrà comunicare al dipendente, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata nonché avviare la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 mediante comunicazione al Prefetto.

Resta ferma la possibilità, per le giornate diverse da quelle interessate, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorreranno alla maturazione di ferie e comporteranno la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Il quadro sanzionatorio delineato non escluderà le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Articolo 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di certificazione verde covid-19 ed alla correlata disciplina nazionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AVV. FRANCESCO PROCOPIO